# Consorzio RFX

# Regolamento della Trasparenza

Padova, il 30 Agosto 2019

# Sommario

1	PREMESSA	. 3
	AMBITO DI APPLICAZIONE	
	DESCRIZIONE DELL'ENTE	
	TRASPARENZA: RUOLI OBBLIGHI E ATTIVITA'	
	4.1 Procedura di accesso civico	

# 1 PREMESSA

Il 17 settembre 2013 la C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA") elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012.

Come noto la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012n. 110.

L'ANAC (autorità Nazionale Anticorruzione), ai fini dell'attuazione del PNA, è dotata (art. 1, commi 2 e 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190) di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle pubbliche amministrazioni, che possono comportare l'emissione di raccomandazioni (ovvero nei casi più gravi l'esercizio del potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione). L'ANAC ha, infine, (art. 19, co. 5, d.l. 90/2014) poteri di sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione).

Inoltre l'ANAC, con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, ha dettato le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», indicazioni poi confermate dal legislatore dalle modifiche apportate al D.lgs 33/2013 dal D.lgs 97/2016.

Tra le altre principali modifiche che interessano le Linee guida sono l'art. 24 bis del d.l. del 24 giugno 2014 n. 90 che è intervenuto sull'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 «Ambito soggettivo di applicazione» e ha esteso l'applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Nel contempo, il medesimo articolo ha previsto che, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni "in caso di partecipazione non maggioritaria", si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

Nel dicembre 2017 con la linea guida 1134 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni e degli enti pubblici economici" ANAC ha dato indicazioni per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Insieme alle Linea guida 1134, ANAC ha inoltre fornito un allegato in formato excel contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione e trasparenza, che tiene conto delle diverse tipologie e livelli di partecipazione pubblica, come regolato da quanto previsto dall'art. 2bis del D.Lgs.33/2013 "Ambito soggettivo di applicazione".

# 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Tenendo presente l'attuale composizione plurale dei consorziati del Consorzio RFX, quanto emerso in merito alle interpretazioni del comma 2.b art.2bis "Ambito soggettivo di applicazione" D.Lgs.33/2013, del comma 1.m art.2 D.Lgs.175/2016 e facendo riferimento alla definizione di "controllo" presente nell'art.2359 c.c., il Consorzio RFX ritiene di rispondere più puntualmente ai requisiti del comma 3 del sopra menzionato art.2bis D.Lgs.33/2013 di cui si fornisce il testo integrale.

#### Art.2-bis. Ambito soggettivo di applicazione (articolo introdotto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

- 1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
- 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a)agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;(lettera così sostituita dall'art. 27, comma 2-ter, d.lgs. n. 175 del 2016, introdotto dall'art. 27 del d.lgs. n. 100 del 2017) c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
- 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

#### 3 DESCRIZIONE DELL'ENTE

Il Consorzio RFX è stato costituito nel 1996 da ENEA, CNR, Università di Padova ed Acciaierie Venete S.p.A. a cui si è aggiunto nel 2005 l'INFN.

Il Consorzio RFX ha come obiettivi:

- la ricerca scientifica e tecnologica nel campo della fusione termonucleare controllata
- lo sviluppo del Progetto RFX
- lo sviluppo di tecnologie avanzate e di strumenti e sistemi di interesse industriale
- la formazione di giovani ricercatori

# Oggetto Sociale

Il Consorzio RFX non persegue finalità di lucro ed ha il seguente oggetto:

- svolgere attività di studio e di ricerca scientifico/tecnologica nel campo della fusione controllata, quale possibile fonte di energia;
- realizzare un efficace sviluppo dell'impresa RFX, nel contesto del Programma Europeo di Ricerca sulla Fusione Termonucleare Controllata, mediante lo svolgimento di sperimentazioni e studi connessi al progetto RFX e delle altre attività affidate al gruppo di Padova;
- progettare, sviluppare e realizzare nuove metodologie, tecnologie, apparecchiature e impianti finalizzati alle attività di ricerca e/o fortemente innovativi o strategici di interesse industriale e migliorare quelli già in uso, anche mediante l'acquisizione di ricerche e risultati ottenuti da altri Organismi;
- favorire l'interazione tra Istituti e Dipartimenti universitari, Istituti di Ricerca ed altri organismi che operano nel campo della fusione, garantendo lo scambio di informazioni e conoscenze;
- curare la formazione, nel settore menzionato, in collaborazione con Istituzioni universitarie e Centri di Ricerca;
- favorire la valorizzazione industriale di conoscenze, apparecchiature prototipali, tecnologie ed altri ritrovati della ricerca condotta dal Consorzio.

# Organi Consortili

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i consorziati che hanno diritto di voto; viene convocata dal Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consorziati.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo consortile.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- nomina degli amministratori di sua competenza
- nomina dei sindaci di sua competenza e determina il compenso spettante ai membri del collegio
- sindacale
- approva il bilancio di esercizio, il preventivo economico finanziario ed il relativo programma di attività
- delibera sulle variazioni dell'ammontare del fondo consortile
- delibera sull'ammissione di nuovi consorziati
- delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio
- nomina i liquidatori, in numero da 1 a 3 stabilendone i poteri
- delibera l'esclusione dei consorziati
- delibera circa la possibilità per il consorzio di cedere, o in qualsiasi modo trasferire, a terzi tutta o parte della propria quota di partecipazione al Consorzio

- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- delibera sulla devoluzione dell'eventuale attivo finale
- delibera circa gli ulteriori argomenti che il Presidente e/o Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre alla decisione assembleare

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri; due membri ciascuno sono nominati direttamente

da ENEA, CNR e Università degli studi di Padova; un membro è nominato da INFN; due membri sono nominati dall'Assemblea nell'ambito di una rosa di nomi proposta dagli altri consorziati.

#### Il CdA ha i seguenti poteri:

- nomina del Presidente e del Vice Presidente
- nomina e revoca il Direttore del Consorzio e determinazione dei relativi poteri e compenso
- nomina e revoca fino a due membri del Comitato Tecnico-Scientifico
- redige il preventivo economico finanziario ed il relativo programma di attività, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico
- su proposta del Direttore, delibera circa l'organico del personale e la normativa interna;
- delibera inoltre circa la struttura organizzativa del Consorzio
- redige il bilancio d'esercizio e l'apposita relazione sulla gestione nonché la relazione tecnico scientifica previo esame della stessa da parte del Comitato tecnico scientifico
- esamina le domande di ammissione di nuovi consorziati
- delibera l'attribuzione dei rimborsi spese e di eventuali compensi
- delibera sui rapporti per l'acquisizione di risorse da consorziate o da terzi
- delibera il sistema di deleghe da attribuire al Direttore per la gestione del Consorzio
- delibera in ordine alle liti attive e passive
- propone all'Assemblea l'istituzione di sedi secondarie

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dal Direttore del Consorzio che lo presiede, da un membro designato

rispettivamente da ENEA, CNR ed Università degli Studi di Padova, da uno nominato dagli altri consorziati più, eventualmente, non più di due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

#### Il Comitato Tecnico Scientifico:

- individua e indica al CdA le linee di politica tecnologica e scientifica e concorre all'individuazione e all'elaborazione dei programmi di attività del Consorzio, compresa anche la formazione del personale operante nel Consorzio
- esprime il proprio parere sulle domande di ammissione di nuovi consorziati; sulla relazione tecnico scientifica

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea.

Il Collegio ha i seguenti poteri:

- elegge il Presidente
- controlla l'Amministrazione del Consorzio
- vigila sulla osservanza della legge e dello statuto
- accerta la regolare tenuta della contabilità

Il Fondo Consortile pari a 192.400€ è così ripartito:

Quote contributori fondo consortile	Е
CNR	52.000€
ENEA	52.000€
Università di Padova	52.000€
INFN	26.000€
Acciaierie venete S.p.A.	10.400€
Totale	192.400€

L'attività sociale è svolta, infine, dalla struttura organizzativa interna, con strumenti specifici, tra loro collegati tra i quali l'adozione di:

- un organigramma (generalmente soggetto a modifiche e aggiornamenti periodici);
- un Modello Organizzativo di gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.231/01
- un Codice Etico, simbolo e certificatore delle idee fondanti la società stessa
- alcune procedure e regolamenti relativi alle attività aziendali più importanti

#### 4 TRASPARENZA: RUOLI OBBLIGHI E ATTIVITA'

Il Consorzio RFX assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul proprio sito.

La tracciabilità dei processi decisionali deve essere, inoltre, garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

Il Consorzio RFX attraverso la pubblicazione sul proprio sito nell'area "Amministrazione Trasparente", dà attuazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni richieste (secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.2bis del D.Lgs.33/2013, e precisate dalla determinazione ANAC n.1134 del 2017 e nel suo Allegato 1) concernenti l'organizzazione e favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento degli scopi statutari e sull'utilizzo delle risorse.

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

Gli obiettivi che si è posta Consorzio RFX in tema di trasparenza sono di seguito riportati:

- garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale delle informazioni relative alle proprie attività di pubblico interesse: tale diritto consiste nel consentire a chiunque di conoscere, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di economicità, buon andamento e imparzialità cui Consorzio RFX impronta il proprio agire;
- perseguire la veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità;
- assicurare flussi stabili nelle informazioni pubblicate, consentendo progressivamente ai terzi una sempre più diretta modalità di acquisizione delle stesse e implementando automatismi informatici per l'aggiornamento dei dati;
- pubblicare, in formato aperto, tutte le informazioni e i dati inerenti all'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente.

I dati che il Consorzio pubblica e aggiorna periodicamente nel proprio sito sono raggruppati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito ed organizzati come indicato nella tabella allegata alle linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016. Tale tabella è stata quindi opportunamente adattata nella tabella specifica relativa agli adempimenti di Consorzio RFX, nella quale sono state analizzate tutte le aree e tutte le voci incluse nella predetta tabella allegata alle linee guida.

Consorzio RFX ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione dei reati ivi esaminati.

Per favorire il puntuale rispetto degli adempimenti e dei requisiti richiesti, Consorzio RFX, attraverso il proprio Consiglio di Amministrazione (di seguito "C.d.A."), ha affidato tale incarico al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le informazioni relative al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e relative alle modalità di contatto sono presenti sul sito internet del Consorzio, nella sottosezione "Altri contenuti/ Accesso Civico" della sezione "Amministrazione Trasparente".

Resta inteso, come prescritto dall'art.43 D.lgs. 33/2013 modificato ai sensi del D.lgs. 97/2016, che i dirigenti e i responsabili hanno la responsabilità di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e devono verificare che i propri collaboratori provvedano in tal senso nei tempi e nei modi previsti dalla normativa.

# 4.1 Attività da svolgersi ai sensi della trasparenza a cura del Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT)

- coordina nella pubblicazione di tutto il materiale previsto dal D.lgs. n. 33/2013;
- si occupa di compilare la griglia di rilevazione in materia di trasparenza, su base annuale e secondo le indicazioni di ANAC;
- collabora nella stesura e nel controllo dell'attuazione della formazione in materia di trasparenza;
- verifica l'effettivo stato di pubblicazione della documentazione prevista dal D.lgs. n. 33/2013 e richiede a Consorzio RFX di adoperarsi alla corretta implementazione;
- pianifica e gestisce gli audit in materia di trasparenza;
- supervisiona, supporta e opera concretamente per le attività di propria responsabilità concernenti l'accesso civico sia esso semplice o generalizzato o documentale.

Come menzionato in precedenza, la verifica dell'attuazione degli obblighi per la trasparenza compete al RT che dovrà effettuare audit a campione redigendo apposito verbale. Inoltre, con cadenza annuale, verifica e attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione utilizzando l'apposita griglia di rilevazione emanata dall'ANAC.

In ogni caso, oltre al ruolo centrale del RT, Consorzio RFX ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere rispettati gli adempimenti relativi alla trasparenza.

#### 4.2 Procedura di accesso civico

La norma prevede che il diritto di accesso debba essere di norma consentito. Il titolare del rilascio è tenuto quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente.

Il tenore della norma relativa all'accesso non procede alla generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato, ma rinvia a una attività valutativa che deve essere effettuata dall'Ente con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

L'art. 5 comma 2 del D.lgs 33/2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016 introduce una nuova tipologia di accesso, l'accesso civico generalizzato che indica: "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis", si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e

informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Nasce pertanto la necessità per Consorzio RFX la necessità di disciplinare gli accessi documentali secondo le tre categorie

- a) "accesso civico" di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza;
- b) "accesso generalizzato" di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza;
- c) "accesso documentale" come disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

# 4.3 Accesso civico semplice

L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La Società in applicazione dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs.33/2013, ha istituito alcuni canali di comunicazione ai quali il cittadino può indirizzare richieste di accesso a informazioni oggetto di obblighi pubblicitari ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT che si pronuncia sulla stessa.

La richiesta, formulata esplicitando i dati del richiedente (comprensivi di identificazione e indirizzo) può in alternativa essere inviata:

- via posta elettronica all'indirizzo: <a href="mailto:accesso.civico@igi.cnr.it">accesso.civico@igi.cnr.it</a>. La mail viene inoltrata in automatico all'indirizzo mail del RPCT e dei collaboratori dallo stesso indicati;
- via raccomandata all'attenzione di PRCT, per Accesso civico, all'indirizzo Corso Stati Uniti, 4, cap 35127 Padova
- attraverso posta elettronica certificata <a href="mailto:consorziorfx.direzione@cert.neispa.com">cert.neispa.com</a> all'attenzione del RPCT per accesso civico
- fax: 049/829.5051

Nel caso di mancata risposta, superati i 30 giorni, il richiedente può ricorrere al potere sostitutivo individuato nel **Direttore** che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Le richieste di accesso civico, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del RPCT, possono essere inviate (comprensivi di identificazione e indirizzo):

- via posta elettronica all'indirizzo: <a href="mailto:potere.sostitutivo@igi.cnr.it">potere.sostitutivo@igi.cnr.it</a>.; La mail viene inoltrata in automatico alla segreteria del Direttore e al Direttore stesso;
- via raccomandata all'attenzione del Direttore, per Accesso civico potere sostitutivo all'indirizzo Corso Stati Uniti, 4, cap 35127 Padova
- attraverso posta elettronica certificata <u>consorziorfx.direzione@cert.neispa.com</u> all'attenzione del Direttore, potere sostitutivo per accesso civico
- fax: 049/829.5051

Le modalità di richiesta di accesso civico sono pubblicate nella sezione "TRASPARENZA" del sito istituzionale della Società, alla sottosezione *Altri contenuti*.

#### 4.4 Accesso generalizzato

L'accesso generalizzato è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Si esplicita attraverso il diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013.

Per esercitare il diritto di accesso generalizzato, il richiedente può inoltrare una domanda formale all'Ufficio segreteria di direzione, attraverso i seguenti canali.

- Via posta elettronica all'indirizzo: <a href="mailto:consorziorfx.direzione@igi.cnr.it">consorziorfx.direzione@igi.cnr.it</a>. La mail viene inoltrata in automatico alla segreteria del Direttore e al Direttore stesso;
- via raccomandata all'attenzione del Direttore, per Accesso Generalizzato all'indirizzo Corso Stati Uniti,
  4, cap 35127 Padova;
- attraverso posta elettronica certificata <u>consorziorfx.direzione@cert.neispa.com</u> all'attenzione del Direttore, potere Accesso Generalizzato;

La conclusione del procedimento è prevista entro 30 giorni a fare data dal giorno di ricevimento dell'istanza.

La domanda dovrà essere corredata di documento di identità e codice fiscale dovrà contenere i seguenti dati: nome e cognome del richiedente; indirizzo mail, o altro indirizzo presso il quale desidera ricevere la corrispondenza, indicazione dei documenti, informazioni o dati cui si intende accedere.

La domanda, appena pervenuta viene inoltrata tramite posta interna al Direttore, il quale valuta se sussistano controinteressati.

Nel caso non ci siano controinteressati e il Direttore decida per l'accoglimento della richiesta, si provvede a inoltrare al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Nel caso esistano i controinteressati il Direttore provvede ad inviare loro lettera per comunicare che c'è stato un accesso agli atti che li riguarda indicando l'oggetto della richiesta effettuata dal titolare dell'accesso generalizzato.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Il termine di 30 giorni sopra riportato si intende sospeso dal momento dell'invio della R/R al controinteressato.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio preposto ne dà comunicazione al controinteressato e al titolare dell'accesso generalizzato, comunicando che fornirà i dati richiesti al titolare dell'accesso non prima di 15 giorni al fine di dare la possibilità al controinteressato di ricorrere al TAR. Il responsabile dell'istanza, in relazione all'esito del ricorso al TAR, provvederà o meno a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui il controinteressato non formalizzi nessun diniego il Direttore procede alla chiusura dell'istanza nei tempi stabiliti.

Nel caso in cui il Direttore decida per il rifiuto della domanda, comunica tramite R/R al richiedente il rifiuto, e le motivazioni con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del decreto trasparenza, consultate le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013" emesse da ANAC.

Il titolare dell'accesso civico, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 2 dell'Art. 8, può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, eventualmente estendibili fino a 30, nel caso di richiesta di parere a Garante.

**Le richieste di riesame** per Accesso Civico generalizzato possono essere inviate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza attraverso i seguenti canali:

- via posta elettronica all'indirizzo: <a href="mailto:accesso.civico@igi.cnr.it">accesso.civico@igi.cnr.it</a>; La mail viene inoltrata in automatico all'indirizzo mail del RPCT e dei collaboratori dallo stesso indicati;
- via raccomandata all'attenzione di PRCT, per Accesso civico, all'indirizzo Corso Stati Uniti, 4, cap 35127 Padova;
- via raccomandata all'attenzione del RPCT, per Accesso Generalizzato, richiesta di riesame all'indirizzo Corso Stati Uniti, 4, cap 35127 Padova;
- attraverso posta elettronica certificata <u>consorziorfx.direzione@cert.neispa.com</u> all'attenzione del RPCT, per richiesta di riesame Accesso Generalizzato;
- fax: 049/829.5051;

Se il richiedente non volesse rivolgersi a RPCT per il riesame dell'istanza, può ricorrere al TAR.

Il richiedente può ricorrere al TAR anche in caso di ulteriore diniego da parte del RPCT.

#### 4.5 Accesso documentale

L'accesso documentale è disciplinato dal capo V della Legge 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo) è collegato a specifiche esigenze del richiedente e caratterizzato dalla connotazione strumentale agli interessi individuali dell'istante.